



# COMUNE DI PREMENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



## *Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria*

*(Approvato con deliberazione C.C. n 34 del 30.11.2010)*

*Omologato in data 17/12/2010*

*Entrato in vigore in data 09/01/2011 =*

Via Roma 9 – 28818 - Premeno VB  
Tel 0323587043 – Fax 0323587720 – [premeno@reteunitaria.piemonte.it](mailto:premeno@reteunitaria.piemonte.it)  
C.F. e P.I. 00426060034



*RF 461*



## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

#### CAPO II –DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

#### CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

#### CAPOIV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Trasporti funebri
- Articolo 13 Orario dei trasporti
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti religiosi o civili
- Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 17 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio

### TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

#### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 23 Elenco cimiteri e strutture
- Articolo 24 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 25 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 27 Disposizioni generali
- Articolo 28 Piano regolatore cimiteriale

#### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 29 Inumazione
- Articolo 30 Cippo



- Articolo 31 Tumulazione  
Articolo 32 Deposito provvisorio

#### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 33 Esumazioni ordinarie  
Articolo 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie  
Articolo 35 Esumazione straordinaria  
Articolo 36 Estumulazioni  
Articolo 37 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento  
Articolo 38 Raccolta delle ossa  
Articolo 39 Oggetti da recuperare  
Articolo 40 Disponibilità dei materiali

#### CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 41 Crematorio  
Articolo 42 Modalità rilascio autorizzazione cremazione  
Articolo 43 Urne cinerarie  
Articolo 44 Affidamento dell'urna cineraria  
Articolo 45 Dispersione delle ceneri  
Articolo 46 Autorizzazione alla sepoltura di urne  
Articolo 47 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

#### CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 48 Orario  
Articolo 49 Disciplina dell'ingresso  
Articolo 50 Divieti speciali  
Articolo 51 Riti funebri  
Articolo 52 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture  
Articolo 53 Fiori e piante ornamentali  
Articolo 54 Materiali ornamentali  
Articolo 55 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali

### TITOLO III - CONCESSIONI

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 56 Sepolture private  
Articolo 57 Durata delle concessioni  
Articolo 58 Modalità di concessione  
Articolo 59 Uso delle sepolture private  
Articolo 60 Manutenzione, canone periodico  
Articolo 61 Costruzione delle opere - Termini

#### CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 62 Divisione, Subentri  
Articolo 63 Rinuncia a concessione cimiteriale

#### CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 64 Revoca



Articolo 65	Decadenza
Articolo 66	Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 67	Estinzione

#### TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

##### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 68	Accesso al cimitero
Articolo 69	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 70	Responsabilità
Articolo 71	Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 72	Introduzione e deposito di materiali
Articolo 73	Orario di lavoro
Articolo 74	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 75	Vigilanza
Articolo 76	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

##### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 77	Mappa
Articolo 78	Annotazioni in mappa
Articolo 79	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 80	Scadenziario delle concessioni

##### CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81	Efficacia delle disposizioni del regolamento
Articolo 82	Cautele
Articolo 83	Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Articolo 84	Concessioni pregresse
Articolo 85	Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 86	Tariffe
Articolo 87	Norme finali e i rinvio
Articolo 88	Entrata in vigore

ALLEGATI: Tariffario delle concessioni e dei servizi cimiteriali





**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché alle leggi e regolamenti regionali ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Articolo 2**  
**Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

**Articolo 3**  
**Responsabilità**

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile ed eventualmente, dal Titolo VII del Libro I del codice penale.

**Articolo 4**  
**Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la visita necroscopica,
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri,
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune,
- d) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune, mediante interrimento,
- e) la cremazione, l'inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, e residenti nel comune.



2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera e).

7. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

## **Articolo 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o del gestore dei servizi cimiteriali sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- d) copia del presente regolamento.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**



## **Articolo 6**

### **Depositi di osservazioni e obitori**

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 285/1990.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.

5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

6. Il Comune di Premeno provvede al servizio di obitorio presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale che è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

7. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

### CAPO III FERETRI

#### Articolo 7

##### Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. La salma del deceduto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente Servizio dell'ASL indica le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Articolo 8

##### Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e' fatta sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell'autorizzazione al commercio e dell'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza.

2. Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al punto 1) vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### Articolo 9

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:



- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);  
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 36 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30, 31 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: e' sufficiente la sola cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale di cui all'art. 8 comma 1 deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## Articolo 10

### Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## CAPO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

## Articolo 11

### Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transit.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo



del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

## **Articolo 12**

### **Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990, là dove determinato.

## **Articolo 13**

### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco.

## **Articolo 14**

### **Norme generali per i trasporti**

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 15**

### **Riti religiosi o civili**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.



## **Articolo 16**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.

2. Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito, se ritenuto necessario, il competente Servizio dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 17**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Servizio dell'ASL indicherà all'Autorità Sanitaria locale (Sindaco) le norme relative al trasporto del cadavere, all'eventuale divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 18**

### **Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o per cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

## **Articolo 19**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune con decreto a seguito di domanda degli interessati.



**Articolo 20**  
**Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

**Articolo 21**  
**Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate.

**Articolo 22**  
**Rimessa e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

**TITOLO II**  
**CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

**CAPO I**  
**CIMITERI**

**Articolo 23**  
**Elenco cimiteri e strutture**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif. e sulla base del DPR 285/90, il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- principale di Premeno capoluogo;
- frazionale di Esio.

2. Il cimitero principale di Premeno Capoluogo deve possedere le seguenti strutture:

- una camera mortuaria, che funziona come deposito di osservazione;
- campi di inumazione comune;



- campi per sepolture private, individuali e familiari;
- aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie (cappelle);
- loculi per tumulazione;
- ossari comuni;
- area cimiteriale delimitata per cinerario comune e dispersione ceneri;
- cellette ossario; in mancanza di costruzione specifica le ceneri vengono tumulate nelle cellette ossario;
- deposito per l'accoglimento delle attrezzature da lavoro;
- servizio igienico.

3. Il cimitero frazionale di Esio deve possedere le seguenti strutture:

- campi di inumazione comune;
- campi per sepolture private, individuali e familiari;
- loculi per tumulazione;
- ossari comuni;
- cellette ossario; in mancanza di costruzione specifica le ceneri vengono tumulate nelle cellette ossario;
- area cimiteriale delimitata per cinerario comune e dispersione ceneri;
- deposito per l'accoglimento delle attrezzature da lavoro;
- servizio igienico.

Le suddette strutture devono essere contemplate nei relativi Piani regolatori cimiteriali di cui al successivo art. 28.

4. I cimiteri non dispongono di reparti speciali o separati destinati alla sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

5. Il comune è tenuto a verificare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

#### **Articolo 24**

##### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 25**

##### **Reparti speciali nei cimiteri**

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3. Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'Azienda Sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute



seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale a seguito però di adattamento del P.R. cimiteriale.

## **Articolo 26**

### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza, o che l'avevano trasferita in conseguenza del loro ricovero in istituti di cura o di riposo.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie - o membri della famiglia del concessionario - nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone prima indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi nell'ordine con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

4. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

## **Articolo 27**

### **Disposizioni generali**

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinaria decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per la costruzione delle cappelle l'area massima concessa è di mq. 9. All'interno della cappella possono essere realizzati loculi fuori terra a più piani sovrapposti; i piani fuori terra non possono essere superiori a 4, l'altezza massima non potrà superare, al colmo, i metri 4,5 dal piano di campagna. Ogni loculo deve essere direttamente e facilmente accessibile per la sepoltura del feretro; pertanto deve avere davanti spazio libero sufficiente a consentire la tumulazione del feretro in condizioni di sicurezza.

4. La struttura dei tumuli deve rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti a livello nazionale e realizzati nel rispetto del punto 13 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

## **Articolo 28**

### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Il piano regolatore cimiteriale del Cimitero di Premeno capoluogo è stato approvato con deliberazione n. 11 del Consiglio Comunale in data 10.04.2010.

2. Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale per il Cimitero frazionale di Esio, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio.

3. Il piano di cui al secondo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4. Nella elaborazione del piano, il Responsabile del servizio tecnico deve tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private per la tumulazione di una salma;
- c) campi per la costruzione di cappelle funerarie;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) cellette ossario e nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) deposito per l'accoglimento delle attrezzature da lavoro;
- i) servizio igienico.

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### **Articolo 29 Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata non inferiore a 10 anni, computata dal giorno del seppellimento, assegnate, previo pagamento della somma prevista in tariffa, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune e' limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi.

3. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2.

4. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuità del trasporto del cadavere.

5. E' consentita, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, unitamente all'inumazione privata la possibilità di collocare un'unica cassetta di resti e/o di urna cineraria in apposito pozzetto di cemento prefabbricato da mettere in posa sotto terra, nell'area succitata.



## Articolo 30

### Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; questi ultimi potranno essere scolpiti sul cippo.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide con estensione completa di cm 180 x 80 e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, così come previsto, se previsto, dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

## Articolo 31

### Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, e preferibilmente le seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25;

altezza: m. 0,70;

larghezza: m. 0,75;

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

5. E' consentita la collocazione, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, nelle cellette ossario e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente. Rimane invariata la concessione trentennale iniziale.

6. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

## Articolo 32

### Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;



c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

6. A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.

7. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

##### Articolo 33 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo art. 38; nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferita in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

3. Spetta al personale che esegue le esumazioni stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

5. Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 47.

##### Articolo 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto



gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 35** **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente ASL utilizzando la semplice via epistolare o il fax. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Si rammenta che la limitazione legata al decesso per malattia infettiva non ricorre nel caso delle estumulazioni.

3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga a quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dalla deliberazione della Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 36** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

- a) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- b) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per tutto l'anno successivo.

3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario o comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

5. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

6. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio



polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

8. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto". La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 37**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4 comma 2.

2. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 1, le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento della somma prevista in tariffa.

3. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, il relativo onere è a carico dello Stato.

### **Articolo 38**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o, quando possibile, sono avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

### **Articolo 39**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 40**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.



2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V CREMAZIONE

### Articolo 41 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alle cremazioni, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

2. Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono assunti dal Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, solo nei casi di indigenza accertata del defunto. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2.

3. Fuori dal caso previsto dal precedente comma 2, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

### Articolo 42 Modalità per rilascio autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, comma 1, del DPR n. 285/1990, è rilasciata dal Sindaco del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremata. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato; la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato in carta libera del medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

d) dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.



### **Articolo 43** **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale non deperibile e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri in forma indivisa di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, o nel rispetto della volontà espressa dal defunto, affidata a familiari, dispersa, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. Qualora il defunto abbia disposto la dispersione delle ceneri o l'affidamento ai familiari, questa avverrà con le modalità di cui all'art. 2 e 3 della L.R. 31 ottobre 2007 n. 20.

5. Se la famiglia non provvede per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune mediante interrimento.

6. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

### **Articolo 44** **Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco o dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

7. L'urna contenente le ceneri è consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

8. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e le modalità della loro conservazione; si obbliga a custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e offrire garanzie contro ogni profanazione; si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione; acconsente ad eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.



9. L'affidamento dell'urna cineraria è effettuata previo pagamento della somma prevista nel tariffario allegato.

10. I controlli da parte dell'amministrazione comunale, circa le modalità di conservazione dell'urna, sono subordinati al pagamento del diritto previsto nel tariffario allegato.

11. Eventuali violazioni riscontrate in merito alle modalità di conservazione dell'urna di cui al comma 8 comporteranno l'applicazione di una sanzione come da tariffario allegato.

12. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

13. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

14. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

15. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia delle ceneri.

16. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

#### **Articolo 45**

#### **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà;

3. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

4. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di disperdere le ceneri.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

6. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del DPR. 285/1990;

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale;

c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.

7. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

8. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

9. I soggetti che eseguono la dispersione delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.



10. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

12. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

13. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

14. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

#### **Articolo 46**

##### **Autorizzazione alla sepoltura di urne**

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

#### **Articolo 47**

##### **Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate**

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere, su richiesta, avviate alla cremazione sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

#### **CAPO VI**

#### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 48**

##### **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m..

#### **Articolo 49**

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento



dell'ingresso;

- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

## **Articolo 50** **Divieti speciali**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 51** **Riti funebri**

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

## **Articolo 52** **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse



citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. La traduzione non è richiesta quando si tratti di lingua comunque, localmente, tutelata ai sensi di tale legge e comunemente utilizzata nel territorio del comune.

3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 81.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

### **Articolo 53**

#### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti; allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo nel periodo da marzo a ottobre la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, a cura del personale addetto al servizio.

### **Articolo 54**

#### **Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 1 mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto applicabili.

### **Articolo 55**

#### **Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali**

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione rappresentati da resti lignei resti di indumenti devono essere raccolti separatamente e trasportati in appositi imballaggi a perdere, recanti la dicitura "rifiuti cimiteriali trattati" e l'indicazione del Comune di Premeno presso impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, o altro opportunamente disinfettate nel caso in cui presentino rischi di pericolosità, avviate al recupero mediante rottamazione.
2. I rifiuti costituiti da fiori, corone, carte, lumini, erbe ed arbusti dei campi, sono considerati assimilati agli urbani e devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori, all'uopo predisposti all'esterno della recinzione cimiteriale, e quindi smaltiti tramite l'ordinario circuito della raccolta e smaltimento R.S.U..
3. I materiali provenienti da attività di costruzione e di demolizione svolte nell'ambito del cimitero, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale, avviati al recupero, o, in alternativa avviati e/o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.



## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### Articolo 56 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di cappelle funerarie o di sepolture private a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o ad esse retrocesse riguardano:

- a) sepolture individuali (tomba individuale, loculi, nicchie ossari e cinerari);
- b) sepolture per famiglia e collettività (cappelle di famiglia);

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, e s.m.i., in nome e per conto del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### Articolo 57 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle funerarie per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossari;
- c) in 30 anni per i loculi colombari;
- d) in 30 anni per le aree destinate alla costruzione di sepoltura privata individuale;
- e) per successiva richiesta di collocazione di ulteriore cassetta di resti e/o di urna cineraria, in tumulo già oggetto di assegnazione, la durata è da intendersi sino alla scadenza della concessione iniziale.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa da fissarsi dalla data di stipula delle concessioni stesse.

4. Mantengono la loro efficacia gli atti di concessione già stipulati che prevedono una diversa durata rispetto a quella fissata nel presente articolo.

5. A richiesta dei concessionari, loro discendenti diretti o eredi, è consentito nell'ultimo anno e/o scadenza, il rinnovo delle concessioni, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore al momento della richiesta.



6. E' facoltà discrezionale del Comune concedere il rinnovo di cui al comma precedente e di rinnovarlo per un periodo inferiore.

## **Articolo 58**

### **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al n. 3) dell'articolo 56, può concedersi solo in presenza:

- a) della salma per i loculi e per le tombe private a sepoltura individuale;
- b) dei resti o ceneri per gli ossari.

2. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto o conviventi di fatto.

3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e/o la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione ex-novo di cimitero, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

8. Le concessioni di cui al quinto comma non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58, comma 1.

9. Le concessioni previste dal presente articolo non possono essere fatte a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

## **Articolo 59**

### **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso della sepoltura individuale e' riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro. In caso di estinzione della famiglia, l'ultimo concessionario potrà trasmettere per via testamentaria il diritto d'uso del sepolcro a terzi estranei.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del DPR n. 285/1990, la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai titolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta, da presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.

5. I casi di convivenza anagrafica con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 4.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro - o dei successivi aventi titolo - da presentarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo abbia trasmesso diritti d'uso per via testamentaria, ai sensi del precedente comma 1.



8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne'- al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento - trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **Articolo 60**

##### **Manutenzione-canone periodico**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenga di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune, previo pronunciamento in tal senso della Giunta Comunale, può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tale caso, saranno tenuti a corrispondere, annualmente, l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

4. Sono escluse dalla eventuale manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al precedente comma 3, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

#### **Articolo 61**

##### **Costruzione delle opere – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle funerarie di cui all'articolo 56, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 1 anno dalla data del permesso di costruire, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

#### **CAPO II**

##### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 62**

##### **Divisione, subentri**

1. Più contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando



5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 58, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Articolo 63**

#### **Rinuncia a concessione cimiteriale**

1. Il Comune, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata, di aree e manufatti utilizzati e non, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

3. L'area e/o il loculo rimasti vuoti ritornano a completa disposizione e proprietà del Comune, senza diritto da parte degli interessati ad alcun indennizzo o compenso.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 64**

#### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.



## **Articolo 65** **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando le sepolture individuali non siano state occupate da salma, ceneri o resti per le quali erano state richieste, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g) quando vi sia estinzione della famiglia;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

## **Articolo 66** **Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui si è verificato il fatto che la determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 67** **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.



## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

### CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Articolo 68 Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa che garantisca il Comune dagli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, con massimali da fissarsi di volta in volta, secondo il tenore dei lavori da eseguirsi.

4. Qualora il Comune decida di affidare le esecuzioni delle opere di cui al comma 1 ad apposita ditta a ciò incaricato. I privati devono obbligatoriamente rivolgersi a tale ditta e corrispondere direttamente alla stessa i corrispettivi costi per la realizzazione delle opere.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 49 a 50, in quanto compatibili.

#### Articolo 69

##### Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (cappelle funerarie) devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune.

2. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono per legge 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie che potranno essere immesse previa corresponsione del diritto stabilito nel tariffario allegato;

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.



## **Articolo 70**

### **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. A garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni potrà richiedersi un deposito cauzionale nell'importo indicato in tariffa.

## **Articolo 71**

### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate, a cura e spese degli interessati, evitando di spargerli in giro o di imbrattare o di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Articolo 72**

### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

## **Articolo 73**

### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

## **Articolo 74**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. Si applica quanto previsto dal precedente art. 72, comma 4.

## **Articolo 75**

### **Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il medesimo Responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui agli artt. 68, comma 3, e 70, comma 1.



## **Articolo 76**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresi, il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di violazione disciplinare.

5. Al personale del cimitero si applica la normativa specifica in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

6. I titolari delle imprese appaltatrici oltre ad essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 devono prima dell'inizio dei lavori depositare in Comune in Piano Operativo di Sicurezza.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 77**

#### **Mappa**

1. A cura del responsabile dei Servizi Cimiteriali e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Articolo 78**

#### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;



- f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 79**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto od il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

#### **Articolo 80**

##### **Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II**

#### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 81**

##### **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 61, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 82**


##### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.



### **Articolo 83**

#### **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

3. Concorrono con il responsabile del servizio di Polizia mortuaria, all'esercizio della varie attribuzioni in materia cimiteriale, il responsabile dell'ufficio tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzione, completamenti, ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 84**

#### **Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 80, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda norme e durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Articolo 85**

#### **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformarne contestualmente la concessione in altra a tempo determinato.

4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

### **Articolo 86**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono determinate secondo l'allegato tariffario. Gli aggiornamenti e le modifiche saranno adottati con deliberazione della Giunta comunale tenuto conto degli effettivi costi di servizio sostenuti.

### **Articolo 87**

#### **Norma finale e di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alle circolari del Ministero della Sanità nonché alle disposizioni regolamentari e regionali e relative circolari esplicative.



**Articolo 88**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte della competente Azienda Sanitaria Locale.

\* \* \* \* \*

Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 30.11.2010 con deliberazione n. 34

Pubblicato all'Albo pretorio dal ..... al .....

Approvato dall'Azienda Sanitaria Locale – VCO con determinazione in data ..... n. ....

Data di entrata in vigore .....





## Allegato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

### TARIFFARIO DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Tariffe per i servizi cimiteriali di inumazione ed esumazione in campo comune nei cimiteri comunali di Premeno Capoluogo e della frazione Esio. (Delibera di G. C. n. 5 del 28.01.2006)

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	Euro 200,00
ESUMAZIONE ORDINARIA	Euro 150,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA (eseguita da parte di impresa incaricata dai privati richiedenti)	Euro 150,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA (eseguita da parte dei cantonieri comunali)	Euro 450,00

Tariffe per le concessioni cimiteriali e per i diritti per servizi cimiteriali speciali, nei cimiteri comunali di Premeno Capoluogo e della frazione Esio. (Delibera di G. C. n. 4 del 28.01.2006)

	A persone residenti a Premeno da almeno 10 anni, oltre al coniuge e ai figli minori	A persone non residenti a Premeno, o residenti da meno di 10 anni
LOCULI (per 30 anni)	Euro 2.500,00	Euro 7.500,00
GIARDINETTI (per 30 anni)	Euro 2.500,00	Euro 9.000,00
OSSARI (per 30 anni)	Euro 1.000,00	Euro 2.500,00
AREE PER COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA PER TUMULAZIONE DI SALME, CENERI, OSSA	Euro 1.200,00 al mq	Euro 2.200,00 al mq

Diritto per posa di lapidi o monumenti nel campo comune	Euro 100,00
Diritto per tumulazione di ulteriore salma solo nei giardinetti già concessi in precedenza in perpetuità	Euro 1.500,00
Diritto per ulteriore immissione ceneri o resti nei giardinetti già concessi, sino alla scadenza della concessione	Euro 750,00

Tariffa per l'ulteriore immissione di ceneri o resti nei loculi già concessi. (Delibera di G. C. n. 57 del 22.12.2007)

Diritto per ulteriore immissione di ceneri o resti nei loculi già concessi, sino alla scadenza della concessione	Euro 750,00
--	-------------



**Tariffa per l'ulteriore immissione di ceneri o resti negli ossari già concessi. (Delibera di C. C. n. 19 del 26.08.2010)**

Diritto per ulteriore immissione di ceneri o resti negli ossari già concessi, sino alla scadenza della concessione	Euro 750,00
--	-------------

**Tariffe per l'affidamento delle ceneri (Delibera di C. C. n. 19 del 26.08.2010)**

Diritto per l'affidamento di urna cineraria	Euro 250,00
Diritto per i controlli da parte dell'Amministrazione comunale in ordine alla modalità di conservazione dell'urna	Euro 50,00
Sanzione per eventuali violazioni riscontrate in merito alle modalità di conservazione	Euro 500,00

**Tariffa per il deposito provvisorio di un feretro in un loculo di piena e illimitata disponibilità del Comune (Delibera di C. C. n. 19 del 26.08.2010)**

Diritto per il deposito provvisorio di un feretro (art. 31 del Regolamento di Polizia Mortuaria)	Euro 25,00 per 90 giorni o per porzioni di 90 giorni
--	--

**Tariffa per la posa di lapidi o scritte commemorative (Delibera di C. C. n. 19 del 26.08.2010)**

Diritto per la posa di lapidi o scritte commemorative	Euro 100,00
---	-------------

**Deposito cauzionale da parte di impresa esecutrice di lavori all'interno del cimitero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni (Delibera di C. C. n. 19 del 26.08.2010)**

Deposito cauzionale (art. 70 del Regolamento di Polizia Mortuaria)	Euro 1000,00
--	--------------

